LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 60

Detenzione, deposito e trasporto dei tabacchi nazionali

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal Monopolio, che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita′ superiore a 2 chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale, sono vincolati a bolletta di legittimazione.

Allo stesso vincolo sono soggetti i tabacchi medesimi che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita′ superiore a 10 chilogrammi al di qua delle zone di vigilanza predette.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-60-detenzione-deposito-e-trasporto-dei-tabacchi-nazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it